



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)

dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (CARROZZA)

dal Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

e dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (D'ALIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2014

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	7
Disegno di legge	»	12
Decreto-legge	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente provvedimento d'urgenza si intende dare soluzione, nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale intesa al riconoscimento dell'annualità 2012 avviata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), alla questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell'anno 2013, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, recante «Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti».

Tale provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha disposto, all'articolo 1, comma 1, lettera a), tra l'altro, la proroga fino al 31 dicembre 2014 dell'applicazione del tetto retributivo alle retribuzioni individuali previsto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat di cui alla legge n. 196 del 2009. Il citato decreto del Presidente della Repubblica ha inoltre previsto all'articolo 1, comma 1, lettera b), la proroga fino al 31 dicembre 2013 delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, il quale prevede che «per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni sti-

pendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.».

Pertanto, a legislazione vigente, il trattamento economico stipendiale del personale della scuola, con riferimento agli anni 2013 e 2014 è così definito:

- anno 2013: non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti;

- anno 2014: è utile ai fini della maturazione delle predette posizioni stipendiali il cui pagamento, nell'anno in esame, è tuttavia sospeso, con effetti *una tantum*, in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, così come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013.

Al fine di completare il quadro normativo di riferimento, occorre rappresentare che l'articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, in relazione alla peculiarità del settore scolastico ed alla circostanza che tale comparto è stato interessato da un significativo processo di razionalizzazione del personale *ex* articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto che la quota del 30 per cento delle economie derivanti da tale processo di razionalizzazione da destinare alla scuola, potesse essere finalizzato, ai sensi del predetto articolo 64, anche al recupero degli scatti bloccati ai sensi dell'articolo 9 comma 23. Successivamente la legge n. 183 del 2011 ha modificato il predetto articolo 8, comma 14, prevedendo la possibilità di utilizzare

per lo sblocco degli scatti del personale scolastico, oltre alle economie *ex* articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, anche ulteriori «risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica». Le citate disposizioni normative hanno già trovato attuazione con riferimento alle annualità 2010 e 2011 e, in relazione a tali previsioni, il MIUR ha avviato le procedure intese all'avvio di una apposita sessione negoziale finalizzata allo sblocco dell'annualità 2012.

In particolare, va considerato che nel corso del 2013 è stato attribuito ad una parte del personale della scuola uno scatto stipendiale non supportato dalla richiamata legislazione, in ragione della differente modulazione temporale dell'ambito di applicazione dei commi 1 e 23 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, il primo originariamente efficace sino al 2013 ed il secondo sino al 2012. Tali miglioramenti economici dovrebbero essere oggetto di un provvedimento amministrativo di recupero. Tuttavia, una volta conclusa la citata procedura volta allo sblocco dell'annualità 2012, dovrebbero essere nuovamente attribuiti al personale di cui trattasi, con conseguente aggravio di procedure ed oneri amministrativi oltre che di probabile instaurazione di contenzioso da parte del personale coinvolto.

Pertanto, il comma 1 del presente provvedimento, al fine di evitare i citati effetti negativi riconducibili all'espletamento delle procedure di recupero, nel confermare quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, dispone, nei confronti del personale interessato dalla pre-

detta sessione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014, il mantenimento delle posizioni stipendiali già riconosciute nel 2013 per evitare una riduzione, anche se momentanea, del livello retributivo acquisito. In aggiunta, l'ultimo periodo del citato comma 1 prevede che non vengano adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale. Inoltre, al comma 3 del provvedimento viene disposto che, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014, della più volte citata sessione negoziale, le somme corrisposte al personale interessato, fino a tale data, non vengano comunque recuperate, nonostante la retrocessione ad una classe stipendiale inferiore.

I commi 2 e 3 dettano inoltre disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Con il comma 4 del presente provvedimento inoltre, sempre in relazione allo specifico ambito temporale dei blocchi retributivi del comparto scuola, al fine di evitare che, in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, come prorogato dal citato decreto del Presidente della n. 122 del 2013, il pagamento dei miglioramenti stipendiali del personale del comparto possa essere bloccato anche per l'anno 2014, comportando di fatto un blocco quinquennale rispetto a quello quadriennale previsto per la generalità dei dipendenti pubblici, viene previsto che per l'anno 2014 il richiamato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 non trovi applicazione in riferimento all'articolo 9, comma 23, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2013, come prorogato anch'esso dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente provvedimento al **comma 1** viene previsto che, nelle more della conclusione della sessione negoziale intesa al riconoscimento dell'annualità 2012, avviata in data 8 gennaio 2014 dal Ministro dell'Istruzione, ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del D.L. 78/2010 e successive modificazioni, e comunque entro il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPR n. 122/2013 in ordine al blocco dell'annualità 2013, non si provveda alla retrocessione alla classe stipendiale precedente per i soggetti, interessati dalla predetta sessione negoziale, che siano passati nel 2013 a una classe superiore a seguito del riconoscimento dell'utilità del medesimo anno ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, pur in assenza di una specifica normativa in tal senso. Sempre al comma 1 del presente provvedimento, viene disposta la mancata adozione dei provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in relazione all'acquisizione del trattamento retributivo corrispondente ad una nuova classe stipendiale.

Gli oneri di cui al comma 1 del provvedimento in esame sono quantificati, sulla base dei cedolini stipendiali emessi dal sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, in complessivi 120 milioni di euro, di cui 58,1 milioni relativi a somme corrisposte nell'anno 2013 e 61,9 milioni di euro relativi al mantenimento della posizione economica maturata nel 2013 al personale destinatario della citata sessione negoziale.

Comma 2. Nelle more della conclusione della suddetta sessione per le finalità di cui al comma 1 viene conseguentemente accantonata la somma di 120 milioni di euro corrispondente ad una quota parte degli obiettivi di risparmio conseguiti nell'anno 2012, di cui all'articolo 64 del DL n. 112/2008 accertati in sede di Comitato di verifica tecnico-finanziaria. Tali risorse rimangono comunque nella disponibilità della sessione negoziale prevista dal comma 1.

Il **comma 3** prevede una apposita clausola di salvaguardia consistente nel versamento all'entrata del bilancio dello Stato del menzionato importo di 120 milioni nel caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale. Il versamento compensa l'onere connesso al mancato recupero delle somme corrisposte a partire dal 2013 fino al 30 giugno 2014.

Al **comma 4** la norma prevede che, al fine di evitare che il pagamento dei miglioramenti stipendiali del personale del comparto possa essere bloccato anche per l'anno 2014, l'articolo 9, comma 1, del decreto legge 78/2010 non trovi applicazione con riferimento all'articolo 9 comma 23 del medesimo decreto legge 78/2013, come

prorogato anch'esso dal D.P.R. 122/2013. Detti miglioramenti trovano capienza nell'ambito degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione per l'esercizio finanziario 2014 relativi alle competenze stipendiali del personale appartenente al comparto scuola.

Infatti, in sede di formazione delle previsioni 2014-2016 i capitoli di bilancio relativi alle spese per le competenze stipendiali sono stati integrati della somma di circa 700 milioni di euro connessa alle eccedenze di spesa previste per l'anno 2013 relative all'andamento degli effettivi pagamenti stipendiali e derivanti dal parziale conseguimento dei risparmi di spesa correlati alla riduzione di personale docente ed ATA, rispetto a quelli previsti dall'art. 64 del DL n. 112/2008 per l'anno scolastico 2011/2012, dalla legge n. 183/2011 e dal DL n. 95/2012 per l'anno scolastico 2012/2013, nonché dall'effetto di trascinamento sui predetti anni dei maggiori assegni familiari e personali spettanti al citato personale.


Da una prima verifica dei dati di pre-consuntivo 2013 emerge che le predette eccedenze sul 2013 si stanno rivelando inferiori rispetto a quelle stimate di circa 100 milioni. Pertanto detti margini possono essere utilizzati per fronteggiare i miglioramenti stipendiali derivanti dalla norma quantificabili in circa 70 milioni.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

21 GEN. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



949



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Oggetto: Schema di decreto-legge recante: *"Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola"*

Referente ATN: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio Legislativo - Settore attività del Governo - Tel 06.5849.2353/2728 - Fax 06.5849.3958 - segr.capouffleg@istruzione.it

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Il decreto-legge detta disposizioni volte ad evitare, a tutela del principio dell'affidamento, il recupero di somme già corrisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze al personale scolastico e dallo stesso percepite in buona fede. Per ottenere questo risultato, il decreto-legge introduce una disciplina da applicare nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale concernente interventi nel settore scolastico.

Quindi gli obiettivi che l'intervento in esame si propone di raggiungere sono :

- consentire in via transitoria la corresponsione del trattamento economico - già definito nell'anno 2013 - in ragione dell'acquisita classe stipendiale per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) della scuola;
- evitare il recupero delle somme già corrisposte in virtù del conseguimento di un nuovo livello stipendiale.

Con l'entrata in vigore, in data 9 novembre 2013, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 è stato prorogato il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali disposto dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Fino all'adozione del suddetto dPR, il personale della scuola aveva legittimamente maturato dieci mesi di anzianità (1° gennaio 2013 - 9 novembre 2013) utili, per alcuni dipendenti, per il passaggio alla classe stipendiale successiva e al riconoscimento del relativo trattamento economico. L'emanazione del dPR renderebbe necessario intervenire, pertanto, per evitare di dover far retrocedere alla classe stipendiale inferiore i soggetti che, a seguito della maturazione dei dieci mesi di anzianità, sono passati a quella superiore e, conseguentemente, di dover procedere con il recupero delle maggiori somme ad essi già corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Con il presente decreto-legge si introduce una disciplina, efficace fino al 30 giugno 2014, avente lo scopo - nelle more della conclusione della sessione negoziale, attivata ai sensi dell'art. 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - di recuperare le utilità ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale. La suddetta sessione negoziale, già avviato con una proposta di atto di indirizzo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, consentirà il recupero dell'anzianità 2012, eliminando così gli effetti della sottrazione dell'utilità 2013. Se entro il termine del 30 giugno 2014 non dovesse concludersi la negoziazione, il dPR n. 122/2013 tornerà ad esplicare la propria efficacia, determinandosi pertanto la retrocessione stipendiale, fatta salva l'impossibilità di procedere al recupero delle somme comunque erogate nel periodo 1° gennaio - 9 novembre 2013, in virtù dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, del presente decreto-legge.

L'intervento, infine, chiarisce la mancata applicazione della proroga del blocco retributivo per il comparto scuola per l'anno 2014, evitando così che il blocco quadriennale previsto per la generalità dei dipendenti pubblici si trasformi, per il personale della scuola, in blocco quinquennale.

L'intervento è coerente con il programma del Governo che contempla la realizzazione di economie di spesa e, al contempo, una particolare attenzione al settore scolastico e al personale del relativo comparto.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo delineato dai provvedimenti di seguito elencati.

1) Norme generali:

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che blocca gli incrementi stipendiali dei dipendenti statali per gli anni 2011, 2012 e 2013;
- art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che dispone, tra l'altro, la possibilità del Governo di prorogare con decreto del Presidente della Repubblica gli effetti di disposizioni vigenti che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni;
- art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, che prevede il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, in attuazione dell'articolo 16, commi 1, 2, e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2) Norme speciali:

- art. 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che blocca gli incrementi stipendiali per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola per gli anni 2010, 2011 e 2012;
- art. 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che destina al settore scolastico risorse da individuare con specifica sessione negoziale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il decreto-legge interviene sugli effetti prodotti dall'art. 1, comma 1, lettera b), del DPR n. 122 del 2013, in quanto riconosce transitoriamente per l'anno 2013 la maturazione dell'anzianità e delle posizioni stipendiali, con i relativi incrementi economici, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) della scuola. L'effetto è temporaneo: laddove entro il termine del 30 giugno 2014 non si dovesse concludere la sessione negoziale, attivata ai sensi dell'art. 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicherà la retrocessione stipendiale, senza però procedere al recupero delle somme nel frattempo erogate.

L'intento del comma 4 è di chiarire che, in virtù della peculiare modulazione del blocco dell'anzianità per il personale scolastico, per esso l'art. 9, comma 1, del DL 78/2010 non comporta il blocco dell'anzianità per il 2014.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è compatibile con l'attuale assetto costituzionale, poiché viene garantito il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro sancito dall'art. 36 e inoltre vengono salvaguardati il principio di buona fede dei lavoratori

interessati e il principio del buon andamento, che rende inopportuno il recupero di somme che poi sarebbero comunque compensate dagli effetti della successiva sessione negoziale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare inoltre compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su oggetti riguardanti la retribuzione del personale statale e, quindi, le materie dell'organizzazione amministrativa statale e dell'ordinamento civile, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Trattandosi di un intervento normativo che incide in materia di personale statale e di ordinamento civile, la gestione è accentrata in capo allo Stato (nello specifico, l'amministrazione statale interessata è il MEF che eroga gli stipendi ai dipendenti pubblici), anche in considerazione di esigenze di uniformità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

La materia trattata non è oggetto di provvedimenti di delegificazione. Il presente provvedimento non comporta una rilegificazione, essendo anzi rispettoso delle prerogative già attribuite alla fonte contrattuale.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, con particolare riferimento al principio di buona fede, e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'intervento non si pongono in violazione della normativa comunitaria, in quanto non contrastano con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure comunitarie d'infrazione nelle materie oggetto dell'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento non è disciplinata da atti di diritto internazionale ed è compatibile con gli obblighi internazionali.

- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del provvedimento.
- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**
La peculiarità della materia e l'oggetto dell'intervento, relativo ad un periodo limitato, non consentono di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
L'intervento non reca nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**
È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione in quanto non si modificano disposizioni vigenti contenute in altri atti normativi.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**
L'intervento non prevede effetti abrogativi impliciti né espliciti.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**
L'intervento non ha portata retroattiva perché conferma effetti già prodotti dalle disposizioni citate nel testo (in particolare il DL n. 78 e il dPR n. 122) e anticipa gli effetti di una futura sessione negoziale.
Il meccanismo di compensazione tra l'anzianità 2012 e quella relativa la 2013 non determina comunque un effetto retroattivo per gli interessati, in quanto viene loro comunque riconosciuto un anno di anzianità.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**
Non vi sono nella materia oggetto dell'intervento deleghe legislative da esercitare.
- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

L'intervento prevede, al comma 5, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dell'intervento sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014.

Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale del personale della scuola, disposizioni finalizzate a consentire la corresponsione del trattamento economico già definito nell'anno 2013 in ragione dell'acquisita nuova classe stipendiale, anche per evitare il recupero delle somme corrisposte nel predetto periodo;

vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico)

1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2014.

NAPOLITANO

LETTA - CARROZZA - SACCOMANNI -
D'ALIA

Visto, *il Guardasigilli*: CANCELLIERI.

